

## DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

R.D. 1368 del 1941  
Titolo IV - Del processo di esecuzione

### **Art. 170 Atto di pignoramento immobiliare.**

L'atto di pignoramento di beni immobili previsto nell'articolo [555](#) del Codice deve essere sottoscritto, prima della relazione di notificazione, dal creditore pignorante a norma dell'articolo [125](#) del Codice.